




Organismo di vigilanza e tenuta
dell'albo unico dei **Consulenti Finanziari**

Relazione per l'anno 2018

Considerazioni del Presidente
Carla Bedogni Rabitti

Roma, 27 giugno 2019



Sommario

1. Introduzione	2
2. Lo scenario	2
3. L'evoluzione di OCF	3
4. L'attuale assetto associativo e la <i>governance</i> di OCF	5
5. I dati della vigilanza e le novità	8
6. I dati dell'albo	10
7. Le nuove sfide di OCF nel mondo del <i>fintech</i>	12
8. Il ruolo del consulente finanziario e l'educazione finanziaria	16

1. Introduzione

Autorità, Signore e Signori,

nel dare inizio alla Relazione per l'anno duemiladiciotto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari - OCF desidero ringraziare la Consob per il proficuo confronto di questi mesi, che ha portato a conclusione il passaggio di competenze da Consob a OCF.

Un grazie poi alla struttura dell'Organismo che, con impegno, si sta dedicando al cambiamento organizzativo a seguito del trasferimento delle funzioni di vigilanza sugli iscritti all'albo e all'avvio delle nuove sezioni dell'albo stesso.

Un grazie infine agli Associati, che attraverso i loro rappresentanti nel Comitato Direttivo di OCF lavorano, unitamente al Collegio Sindacale, con intenso spirito di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi che l'Organismo si è proposto e che richiede un costante impegno e una forte motivazione.

2. Lo scenario

L'anno 2018 è stato caratterizzato da eventi che hanno messo a dura prova la tenuta del sistema finanziario.

I mercati hanno risentito di fattori di incertezza, legati in parte agli effetti della Brexit, alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, ai problemi economici derivanti dal debito cinese, alla crescita del debito nei Paesi emergenti e nei Paesi in via di sviluppo, al crollo del prezzo del petrolio.

Gli operatori economici, infatti, hanno dovuto operare in condizioni di forte incertezza.

I consulenti finanziari hanno dovuto supportare i propri clienti nelle loro scelte di investimento che, in periodi così complessi in cui la volatilità dei mercati è particolarmente elevata, diventano fondamentali per la corretta gestione del risparmio.

Occorre evitare che scelte connesse a *bias* comportamentali derivanti dal contesto economico conducano a scelte non tutelanti gli interessi degli stessi risparmiatori: il consulente finanziario in queste dinamiche riveste un ruolo fondamentale.

Il **2018** per l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari è stato un **anno storico**.

È stato completato il definitivo trasferimento delle funzioni di vigilanza sugli iscritti all'albo da Consob a OCF; ha preso vita il nuovo albo unico dei consulenti finanziari, tanto atteso, con le due nuove sezioni dedicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria.

Credo sia utile ripercorrere, seppur brevemente, le tappe che hanno condotto l'Organismo al riconoscimento dell'attuale ruolo.

3. L'evoluzione di OCF

OCF, costituito il **25 luglio 2007** come "Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari" – APF, ha avviato la sua operatività il 1° gennaio 2009, a seguito della delibera n. 16737 della Consob del 18 dicembre 2008, e ha poi assunto l'attuale denominazione prevista dalla c.d. Legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Il **28 giugno 2018** è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra OCF e Consob e il **2 luglio 2018**¹ è stato stabilito **l'avvio dell'operatività di OCF**, limitatamente alle attività propedeutiche all'iscrizione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 206/2008 (regime transitorio) nonché alle funzioni istruttorie per i procedimenti di vigilanza nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi degli artt. 7-*septies*, comma 2, e 196 del TUF.

Il **10 agosto 2018** OCF e Consob hanno siglato un ulteriore Protocollo d'Intesa in merito alla pubblicità delle disposizioni a rilevanza esterna dell'Organismo e agli atti ed eventi di maggior rilievo da comunicare all'Autorità.

Il pieno trasferimento delle nuove funzioni a OCF è avvenuto il **1° dicembre 2018** con delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018 in seguito alla valutazione condotta dall'Autorità sull'idoneità dell'organizzazione dell'Ente a svolgere le nuove funzioni.

Dal 1° dicembre 2018, quindi, l'Organismo ha acquisito la piena operatività per le funzioni di vigilanza e di tenuta delle tre sezioni dell'albo unico dei consulenti finanziari, relative ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria.

Si è così completato il disegno avviato dal legislatore con la Legge di stabilità n. 208 del 2015, e OCF è entrato a fare pienamente parte del sistema di **presidi istituzionali volti ad assicurare la tutela del risparmio**.

1. Delibera adottata dalla Consob il 28 giugno 2018, n. 20503.

4. L'attuale assetto associativo e la governance di OCF

In data **30 gennaio 2019** l'Assemblea ha valutato, ai sensi dell'art. 145, comma 6, del Regolamento Intermediari Consob n. 20307, il mantenimento dei requisiti di rappresentatività degli Associati previsti dal Regolamento stesso.

L'Assemblea, in pari data, ha valutato la sussistenza di detti requisiti in capo ad **Ascofind** (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente), **Assonova** (Associazione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) e **Nafop** (*National Association Fee Only Planners*) e ha quindi deliberato l'ammissione dei tre citati nuovi associati².

Ad oggi, gli Associati di OCF sono:

- **ANASF** (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) e **ASSONOVA** (Associazione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede): associazioni rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- **NAFOP** (*National Association Fee Only Planners*): associazione rappresentativa dei consulenti finanziari autonomi;
- **ABI** (Associazione Bancaria Italiana) e **ASSORETI** (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti): associazioni rappresentative dei soggetti che devono avvalersi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

2. In esito alla delibera assembleare del 30 gennaio 2019 i tre nuovi associati entrano a far parte del costituendo Comitato Consultivo, secondo quanto previsto dall'art. 29 "Disposizioni transitorie" dello Statuto di OCF.

- **ASCOFIND** (Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente): associazione rappresentativa delle società di consulenza finanziaria.

Si è così realizzata la piena rappresentatività prevista dal legislatore.

Il conferimento a OCF delle nuove funzioni di vigilanza sugli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari ha reso necessaria una **rivisitazione dell'intera struttura organizzativa dell'Organismo**, al fine di rendere compatibili i meccanismi decisionali degli Organi che lo compongono con i principi stabiliti dalla normativa primaria e secondaria che disciplina l'esercizio delle nuove funzioni.

Le modifiche organizzative decise dall'Organismo sono state finalizzate a garantire che la nuova struttura sia conforme a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 196 del TUF (come modificato dallo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva *MIFID II*)³.

È stata prevista l'articolazione del procedimento sanzionatorio in **un'unica fase istruttoria** di competenza dei due nuovi Uffici di OCF: l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative⁴.

3. Tale disposizione stabilisce che *"il procedimento sanzionatorio [dell'Organismo] è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie"*.

4. Il procedimento sanzionatorio dell'Organismo si articola in due fasi:

- I. una fase istruttoria, coordinata dal Segretario Generale, che è finalizzata agli accertamenti di vigilanza e alla elaborazione della proposta di adozione del provvedimento finale sanzionatorio/cautelare ovvero di archiviazione del procedimento;
- II. una fase deliberativa che si conclude con la decisione di adozione del provvedimento finale.

OCF, al fine di realizzare tali modifiche organizzative, ha ampliato il proprio organico, che attualmente si compone di 61 risorse di cui 18 dedicate direttamente alla funzione di vigilanza.

Gli uffici istruttori sono coordinati dal Segretario Generale, Alessandro Paralupi, il quale è preposto all'intera struttura dedicata alla vigilanza in conformità a quanto previsto dal Regolamento Interno generale di Organizzazione e attività dell'Organismo.

Lo Statuto di OCF ha previsto, poi, l'istituzione di un organo deliberativo, il Comitato di Vigilanza, competente ad assumere le **decisioni** inerenti la vigilanza stessa (fase decisoria del procedimento). Il suddetto Comitato è costituito da cinque membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea e in possesso di specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità per lo svolgimento delle funzioni.

I valentissimi membri del Comitato di Vigilanza sono Massimo Caratelli, Marco Fratini, Raffaele Lener e Mario Stella Richter.

La loro alta professionalità è, e sarà, fondamentale per garantire l'autorevolezza delle decisioni assunte e la conseguente fiducia nel mercato.

Il principio della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie trova realizzazione attraverso la ripartizione delle competenze, attribuite per la fase istruttoria agli uffici coordinati dal Segretario Generale e per la fase decisoria (in ordine all'applicazione delle sanzioni) al Comitato di Vigilanza. Tale Comitato decide, infatti, sul provvedimento finale in posizione di terzietà rispetto alla fase istruttoria, assumendo autonomamente le proprie deliberazioni.

L'attuale organo gestionale, il Comitato Direttivo, continua a svolgere il ruolo di gestione amministrativa e organizzativa dell'Ente, oltre all'attuale competenza in materia di gestione dell'albo. Il Comitato Direttivo svolge altresì il ruolo di gestione organizzativa e finanziaria dell'Area Vigilanza.

5. I dati della vigilanza e le novità

Mi soffermo sull'attività istruttoria svolta dall'Organismo.

Dal 2 luglio alla data del 31 dicembre 2018 **sono stati avviati** n. **27** procedimenti amministrativo-sanzionatori; n. **4** procedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2 (massimo un anno) del TUF; n. **124** richieste di informazioni relative ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; n. **7** segnalazioni all'Autorità giudiziaria inerenti a fattispecie di possibile rilevanza penale emerse nel corso delle istruttorie.

Nel solo mese di dicembre 2018, in cui si è realizzato il passaggio delle competenze e l'Organismo ha intrapreso lo svolgimento dell'attività deliberativa in merito ai poteri cautelari e sanzionatori, **sono stati adottati** n. **12** provvedimenti complessivi nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui n. **8** radiazioni dall'albo, n. **1** sospensione sanzionatoria per un periodo di quattro mesi, n. **2** richiami scritti e n. **1** sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1 (per un periodo di 180 giorni) del TUF.

Le tipologie di violazioni della normativa di settore segnalate hanno riguardato, per lo più, le seguenti

condotte: **l'acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori** di pertinenza degli investitori, spesso perfezionata tramite l'utilizzo da parte del soggetto vigilato dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell'investitore; la **comunicazione o la trasmissione all'investitore di informazioni o documenti non rispondenti al vero** e, in particolare, la consegna di rendiconti artefatti e la simulazione di operazioni di investimento; la **contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione** relativa o operazioni dal medesimo poste in essere, spesso correlata al perfezionamento di operazioni non autorizzate da quest'ultimo; **l'inosservanza delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'intermediario.**

OCF ha realizzato un articolato **sistema di vigilanza preventiva**. Dal mese di aprile 2019 è attiva sul portale dell'Organismo la funzione per l'inserimento dei dati in maniera massiva, con riferimento sia agli intermediari che si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sia alle singole società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari autonomi; e ciò al fine di individuare situazioni di possibili condotte irregolari mediante l'utilizzo di indicatori di anomalia, secondo un modello di tipo *risk-based*. Ringrazio il Vicepresidente Marco Tofanelli per l'impegno profuso nella realizzazione di questo sistema.

Le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza si estrinsecano, altresì, nella vigilanza ispettiva, esercitabile dall'Organismo a partire da dicembre 2018, anche nei confronti dei soggetti iscritti nelle nuove sezioni dell'albo, al fine di approfondire specifici profili istruttori, oltre che di consentire un controllo generale di regolarità e legittimità dell'attività degli stessi.

L'Organismo ha già svolto accertamenti ispettivi.

La normativa primaria permette all'Organismo di avvalersi della Guardia di Finanza nell'esercizio della suddetta attività, previa comunicazione alla Consob. Le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di Finanza sono definite in un apposito Protocollo d'Intesa. Ringrazio il Corpo della Polizia Valutaria, in particolare il Generale Padula e il Colonnello Turriziani per il prezioso supporto prestato durante le visite ispettive.

6. I dati dell'albo

Per quanto riguarda l'albo, sono numerose le novità introdotte dalla Legge di stabilità n. 208 del 2015 e dalle successive disposizioni attuative.

Il Comitato Direttivo è ora chiamato a deliberare sulle domande di iscrizione alle nuove sezioni dell'albo presentate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria. Anche tale nuova competenza ha richiesto un importante cambiamento organizzativo della struttura. A tal proposito, voglio ringraziare il Vicepresidente Elio Conti Nibali che si è occupato in modo particolare dell'organizzazione delle sezioni del nuovo albo e dell'iscrizione alle stesse da parte dei consulenti.

Guardando ai dati dell'albo, presentati con evidenza di dettaglio nella Relazione, i risultati del 2018 presentano elementi che solo in parte si pongono in continuità rispetto ai *trend* del 2017.

Nello specifico, il numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo a fine 2018 è pari a

55.335 con una riduzione rispetto al 2017 dello 0,9%, dopo l'andamento positivo registrato nei precedenti quattro anni.

I primi quattro mesi del 2019 sembrano confermare il *trend* del 2018. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede risultano complessivamente n. 55.073.

Le domande di iscrizione alla prova sono state n. 4.068, con una riduzione del 28% rispetto al 2017, e i candidati idonei pari a n. 1.229.

Si osserva una crescente presenza femminile nella prestazione del servizio di consulenza. L'interesse delle donne verso la professione, in costante aumento negli ultimi cinque anni, è confermato anche nel 2018, tenuto conto che il 30% delle domande di iscrizione alle sessioni di prove valutative è pervenuto da candidate donne. Esse, però, rappresentano ad oggi poco più di un quinto degli iscritti, a dimostrazione del fatto che ancora molto deve essere fatto.

Il quadro complessivo degli iscritti all'**albo unico dei consulenti finanziari al 31 dicembre 2018** è il seguente:

Sezione	Numero iscritti
Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	55.335 (di cui 35.421 con rapporto sottoscritto con un intermediario autorizzato, pari al 64% del totale degli iscritti)
Consulenti finanziari autonomi	94 (di cui 51 operanti per conto di società di consulenza finanziaria; 42 operanti in proprio; 1 operante sia per conto di società di consulenza finanziaria sia in proprio)
Società di consulenza finanziaria	13

7. Le nuove sfide di OCF nel mondo del *fintech*

In questa rinnovata veste OCF opera in un mercato finanziario che, oltre alla sua connaturale dinamicità, sta vivendo, con le innovazioni tecnologiche, un momento di profonda trasformazione.

I numeri dell'albo appena esposti impongono una riflessione sulla funzione del consulente finanziario, che nei mercati assume un ruolo sempre più centrale rispetto ai cambiamenti epocali che stanno avvenendo.

Mi riferisco in particolare ai fenomeni di *fintech* e *robo advisor*.

In tale contesto, infatti, in cui è fisiologica la tendenza a sfruttare la tecnologia per disintermediare sempre più il mercato finanziario - soprattutto grazie a strutture decentralizzate (DAO⁵) e con operatività transfrontaliera - l'Organismo ha il delicato compito di valorizzare il ruolo della consulenza finanziaria quale **presidio fondamentale per garantire l'assunzione di decisioni di investimento consapevoli.**

Ciò soprattutto a fronte del processo di ingegnerizzazione di prodotti finanziari che assumono caratteristiche sempre più complesse e strutturate, talvolta ancora non ben definite dalla regolamentazione.

Si pensi, ad esempio, proprio a quei prodotti (*crypto-asset*) che sono creati, e poi trasferiti, mediante tecnologie

5. *Decentralized Autonomous Organization.*

basate su *registri distribuiti (DLT⁶)* e in merito ai quali la stessa Consob ha di recente interrogato il mercato sull'opportunità di disegnare una disciplina *ad hoc* a tutela degli investitori⁷.

Il Presidente Savona nell'incontro annuale con il mercato finanziario dello scorso 14 giugno ha affermato che: *“L'uso del regime contabile criptato andrebbe ampliato per garantire la trasparenza e l'inalterabilità del possesso e delle operazioni finanziarie. Esso è un corredo indispensabile per garantire che la conoscenza delle scelte effettuate resti a disposizione degli investitori e delle autorità di controllo aventi diritto a chiedere tempestivamente un rendiconto inalterabile. In questo modo si potrà verificare se le scelte degli intermediari presentano basi soggettive che hanno ignorato o alterato i fondamentali, consentendo di accertare eventuali responsabilità”*.

6. *Distributed ledger technology*, si tratta di uno strumento per la registrazione della proprietà, ad esempio, di denaro o attività finanziarie, immobiliari, ecc. Al giorno d'oggi, quando le banche effettuano una transazione, ovvero quando si verifica un passaggio di proprietà di denaro o attività finanziarie, questo avviene attraverso sistemi centralizzati, spesso gestiti dalle banche centrali. Le banche tengono traccia delle proprie transazioni in *database* locali; questi vengono aggiornati una volta che un'operazione è stata eseguita nel sistema centralizzato.

7. Il 19 marzo 2019 la Consob ha pubblicato un “Documento per la discussione”, per definire regole nel mondo delle offerte iniziali e degli scambi di “criptoattività”, che si pone l'obiettivo di avviare un dibattito a livello nazionale sul tema delle offerte iniziali e degli scambi di criptoattività in connessione con la recente diffusione di operazioni cosiddette di *initial coin offerings (ICOs)* e, quindi, di *crypto-asset* nei quali investono i risparmiatori italiani. In attesa della definizione in ambito europeo di un condiviso orientamento circa la qualificazione giuridica dei *crypto-asset* e, in particolare, in merito alla loro riconduzione al novero dei valori mobiliari, la Consob rimane molto sensibile al tema in quanto è l'Autorità deputata alla tutela degli investitori, conformemente alle attribuzioni e ai poteri che le sono conferiti dalla legge.

Tale assunto è un presupposto fondamentale per consentire la trasparenza di tali nuovi servizi.

L'assenza di dati oggettivi rende difficoltoso, se non impossibile, il lavoro dei consulenti finanziari che, prima di offrire ai propri clienti i servizi della mandante, devono conoscere il prodotto, e il prodotto deve essere conoscibile, secondo il principio, ormai risalente, del "*know your products*" (*conoscenza dei propri prodotti*).

La tecnologia ha influito in modo determinante anche sulla prestazione dello stesso servizio di consulenza finanziaria (si pensi ai *robo-advisor*), ma è bene ribadire, anche in questa sede, che la relazione tra cliente e consulente è fortemente "personalizzata".

Il ruolo della tecnologia sarà certamente di supporto per la professione di consulente.

Il rapporto personale del consulente con i clienti può infatti ricevere importante valore aggiunto dall'utilizzo della tecnologia; anche se non si intravede nel prossimo futuro un modello di *robo advisor*, oggi si sta certamente sviluppando nel mercato un modello di *robo "for" advisory*.

È un modello in cui la tecnologia riveste un ruolo importante a fianco del consulente e che va presidiato in ogni suo aspetto. Occorre evitare che eccessivi automatismi nelle valutazioni di variabili scarsamente standardizzabili (quali propensione al rischio, situazioni familiari, caratteristiche comportamentali) conducano a scelte distorte che gli algoritmi di calcolo potrebbero non riuscire a prevedere.

Sempre il Presidente Savona, in recenti convegni,

ha espresso “*massimo apprezzamento sulle nuove tecnologie e le innovazioni finanziarie, rientranti nell’ambito del fintech, rappresentando l’interesse che la Consob ha nell’esplorare queste nuove frontiere della conoscenza con la consapevolezza che la stessa Autorità deve verificarne comunque l’applicabilità alle attività ordinarie tradizionali*”.

Anche l’Organismo nell’ambito della propria competenza vigilerà su tali nuovi aspetti.

Sebbene siano notevolmente inferiori rispetto ai vantaggi, i rischi di vigilanza derivanti dal *fintech* devono essere considerati per evitare che una grande opportunità per molti si tramuti in uno svantaggio anche solo per pochi.

Un recente studio⁸ sottolinea con maggiore enfasi i rischi collegati al *fintech* e la rapidità con cui questo fenomeno evolve. Pertanto, pur evidenziando che al momento le innovazioni introdotte dal *fintech* non generano un contingente rischio di stabilità finanziaria, il suddetto studio individua alcuni punti meritevoli di attenzione da parte delle Autorità, di cui tre sono ritenuti prioritari in una logica di collaborazione internazionale e utili per promuovere la stabilità del sistema finanziario. In particolare, le tre priorità sono:

- la gestione dei rischi operativi collegati alle terze parti che forniscono servizi (*third-party providers*);
- la mitigazione del *cyber risk*;
- il monitoraggio dei rischi macro-finanziari.

Se ci si sofferma in particolare su quest’ultimo aspetto, il contagio tra operatori *fintech*, la **prociclicità determinata dal**

8. Pubblicato a luglio 2017 dal *Financial Stability Board* (FSB, 2017).

funzionamento degli algoritmi di calcolo e la volatilità dei mercati per la velocità delle transazioni inducono a ritenere che una eccessiva permeabilità dei mercati alla tecnologia comporti rischi sistemici molto elevati nel lungo periodo.

Rimane quindi valido il concetto che il ruolo centrale nelle scelte di investimento deve essere l'interesse del cliente. Il cliente deve essere supportato nella scelta da un professionista esperto, per effettuare investimenti consapevoli e conformi ai propri obiettivi e alla propria propensione al rischio.

8. Il ruolo del consulente finanziario e l'educazione finanziaria

Solo un consulente finanziario può valutare interessi e obiettivi personali per fare scelte corrette e adeguate.

La capacità di guardare razionalmente (per quanto possibile) a quanto accade sui mercati e contemporaneamente avere la capacità di essere empatici con il proprio cliente determina il successo e l'esito positivo della strategia di investimento.

Sicuramente gli strumenti tecnologici consentono di fare queste scelte in modo più raffinato in un mercato dei prodotti sempre più vasto.

Per fare questo i consulenti devono avere interlocuzioni con clienti preparati e *finanziariamente educati*, in grado di capire le scelte che il consulente stesso propone.

Anche l'educazione finanziaria per questo rappresenta, dunque, una priorità per OCF.

Gli studi di finanza comportamentale⁹ confermano che le conoscenze finanziarie degli italiani rimangono piuttosto limitate e che persiste un significativo disallineamento fra le conoscenze finanziarie reali e quelle percepite.

La propensione all'*overconfidence* risulta poi più accentuata se i clienti si interfacciano con un sistema automatizzato o semiautomatizzato, rischio destinato a crescere in un contesto sempre più dominato dal *fintech*, come già rappresentato.

Lo sforzo “educativo” deve quindi essere indirizzato verso questa fascia di fruitori di servizi finanziari perché, da un lato, sono i più vulnerabili rispetto al rischio di *overconfidence* e, dall'altro, sono proprio coloro per i quali l'educazione sortisce i massimi risultati.

Nel mondo digitale la possibilità tecnica di indirizzare messaggi promozionali su specifiche fasce di utenze è molto utilizzata dagli operatori di mercato. Il solo fatto di fare ricerche nel settore finanziario attraverso i motori di ricerca (es. “*google*”) fa sì che si divenga il bersaglio di massive campagne promozionali che prospettano i classici guadagni senza rischi.

Non possiamo vietare l'utilizzo di tali strumenti tecnologici ma possiamo utilizzare gli stessi strumenti per educare i risparmiatori e renderli capaci di fare scelte consapevoli e di reagire rispetto alle offerte meno trasparenti.

OCF deve essere in grado di reagire attraverso i propri strumenti di vigilanza e di interagire con le Autorità preposte alla tutela degli investitori nel settore della tutela del risparmio e dei consumatori.

9. *Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane*, Consob, 2018.

L'Organismo ha quindi avviato interlocuzioni per la stipula di protocolli di intesa volti a favorire lo scambio di informazioni e ad accelerare l'esercizio dei poteri di intervento con le Autorità coinvolte.

Nell'area di intervento di OCF l'obiettivo (e la stessa ragion d'essere) delle norme che disciplinano la consulenza finanziaria è porre gli investitori al riparo dai rischi del "fai da te". Sicuramente, possedere un buon livello di cultura finanziaria aiuta il cittadino a esercitare i propri diritti avendo piena consapevolezza del proprio agire economico.

L'Organismo contribuisce attivamente al coordinamento delle attività di educazione finanziaria a livello nazionale, programmando e promuovendo iniziative di sensibilizzazione tese a elevare il livello di alfabetizzazione della popolazione in materia finanziaria, mediante la partecipazione, congiuntamente ai rappresentanti delle Autorità di vigilanza del settore, al lavoro portato avanti dal Comitato di coordinamento per l'educazione finanziaria guidato dalla Professoressa Anna Maria Lusardi.


Mi avvio alle conclusioni.

L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori, e di salvaguardare il sistema finanziario esercitando i propri poteri in modo imparziale, autonomo e indipendente.

Mi fa piacere ricordare che si è appena conclusa una consultazione pubblica avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente le disposizioni integrative e correttive da apportare al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della

direttiva 2014/65/UE (*MiFID II*). Nell'ambito di questa consultazione viene chiarita la competenza di vigilanza dell'Organismo sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

Si tratta di un ruolo fondamentale per la protezione del risparmio delle famiglie, oggi sempre più orientato al settore assicurativo. OCF è consapevole di questa responsabilità nella tutela di un valore costituzionalmente tutelato e affronterà questa nuova sfida, come sempre, con professionalità e impegno.





Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

info@organismocf.it

www.organismocf.it